

## GIUSTIZIA PARTECIPATIVA

### Come favorire la conciliazione nei diversi tipi di conflitto

Si è svolto **lunedì 18 Marzo**, presso la sede dell'Istituto di Studi giuridici del Lazio A.C. **Jemolo**, la tavola rotonda organizzata dall'Istituto Jemolo e dal COA (Consiglio Ordine degli Avvocati) di Roma dal titolo "*Giustizia partecipativa*".

L'incontro, moderato dall'**Avv. Maria Agnino**, Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma e Vicepresidente dell'Osservatorio sui Conflitti e sulla Conciliazione, e dall'**Avv. Paola Moreschini**, Responsabile scientifico dell'Ente di formazione dei mediatori dello Jemolo e Tesoriere dell'Osservatorio, dopo i saluti dell'**Avv. Nicola Tasco**, Commissario straordinario dell'Istituto Jemolo, ha visto la partecipazione di differenti professionisti operanti nei settori pubblici e privati dove maggiormente insorgono i conflitti: dalla Pubblica Amministrazione ai beni ereditari, dalle questioni familiari a quelle societarie e commerciali.

Ad occuparsi del primo ambito, l'**Avv. Massimiliano Sieni**, capo dell'Avvocatura della Città Metropolitana di Roma Capitale: "*Per arrivare ad una decisione di ragionevolezza, rimanendo sempre nell'ambito dei principi cardine della Pubblica Amministrazione, come quello di buona fede ed efficienza, la mediazione non può essere lasciata alla casualità, ma deve essere logica e portata avanti con competenza*". Facilitare la controversia, infatti, per Sieni vuol dire "*fissare, attraverso una programmazione precisa, tutte le parti logiche dello spazio transattivo, tutti gli elementi di accorciamento dei tempi e dei costi. Questo può portare alla vittoria su una mentalità più che sul singolo caso concreto, ma per ottenere un tale risultato all'interno della Pubblica Amministrazione dovrà essere inserita la figura specifica di colui che sa mediare e lo sa fare professionalmente*".

Pienamente d'accordo con questo tipo di approccio in materia di conciliazione, anche se in un ambito molto diverso, quello delle questioni ereditarie, teatro delle relazioni tra le più litigiose, il notaio **Massimo Saraceno**, membro del Consiglio notarile di Roma e dell'Organismo di mediazione *ADR Notariato*. "*Saper costruire un'architettura conciliativa*

*va bene, ma una buona dose di conoscenza deve essere sempre garantita da parte di chi opera in mediazione” sostiene Saraceno, il quale ha anche sottolineato quanto sia importante, soprattutto nell’ambito di controversie che riguardino beni immobili ed ereditari, la contestualità tra la formazione dell’accordo in mediazione e la formalizzazione di esso da parte del notaio: “Questo presenta dei notevoli vantaggi sia da un punto di vista fiscale che da un punto di vista prettamente formale, tenuto conto anche del vincolo di destinazione che grava su alcuni immobili. Il novero delle fattispecie che, così facendo, si possono trascrivere anche a valle di un accordo di mediazione, si amplia notevolmente”.*

Altra materia fitta di relazioni conflittuali e con difficili equilibri da tracciare è quella dei rapporti familiari, su cui è intervenuta l’**Avv. Lucilla Anastasio**, Resp. della Commissione Famiglia del COA di Roma: *“La mediazione familiare è cosa molta diversa da quella civile – ha affermato la Anastasio – Essa infatti, interviene in occasione di una separazione o un divorzio, abbassando la linea del conflitto e cercando di avvicinare, se possibile, i coniugi, ma si tratta di un ambito di relazioni talmente delicato, specie quando ci sono rapporti con i figli, magari minori, da gestire, che il legislatore non può pensare di dare 3 mesi di tempo, come in quella civile, per questioni del genere. Le parti vengono aiutate a trovare un accordo condiviso, ma lo devono fare da sole, per loro volontà non per il tramite dei loro avvocati, come avviene nella mediazione civile. Senza contare che ci sono casi non mediabili già dall’inizio, come quelli in cui si fa uso di sostanze, siano stati commessi dei reati, e in tutte le situazioni di violenza domestica”.* Ecco perché, secondo l’Avv. Anastasio, ci sono due questioni fondamentali: la prima riguarda la necessità di rendere obbligatoria la presenza delle parti ad un primo incontro di carattere informativo; mentre la seconda riguarda la necessità di investire sulla formazione specifica ed inquadrare, regolamentandolo, il percorso per diventare mediatore familiare professionista. *“Non tutti sanno affrontare le relazioni familiari e contemporaneamente conoscere la normativa che le riguarda”.*

Infine, in materia di relazioni societarie e commerciali, è intervenuto l’**Avv. Gianluca Albè**, managing Partner di A&A Studio Legale e Partner della Rete Resolving Misunderstanding Art, che, nel tracciare i differenti strumenti alternativi a disposizione (arbitrato, sia societario che ordinario,

mediazione, conciliazione, negoziazione assistita e transazione) ha segnalato come la clausola di mediazione, in particolare, possa essere inserita già nello statuto o atto costitutivo di una società o di un ente, così come in un contratto stipulato con terzi, e normalmente si utilizzi per tentare di conciliare le parti in una controversia civile e commerciale che abbia ad oggetto diritti disponibili, prima del giudizio o in alternativa ad esso. *“A livello internazionale, la mediazione è percepita come una tecnica flessibile e consensuale, in cui una struttura neutrale aiuta le parti a raggiungere una soluzione negoziata della loro controversia. Le parti hanno il controllo sulla decisione di regolamento e i termini di qualsiasi accordo. Gli accordi sono contrattualmente vincolanti e ampiamente applicabili. Il processo di mediazione è progettato per dare loro una migliore comprensione delle esigenze di business degli altri. In quanto tale, ciascuno può cercare una soluzione vantaggiosa e che rispetti i relativi interessi. La mediazione, certamente, è un approccio utile quando le parti in conflitto hanno un rapporto in corso che desiderano preservare, come una joint venture o un contratto di fornitura a lungo termine”.*